

Alle Imprese Associate
Loro Sedi

Orio al Serio, 05 maggio 2020

CIRCOLARE: NOR 047.20

OGGETTO: MINISTERO INTERNO – DIRETTIVA SULLE MISURE DI CONTENIMENTO RELATIVE ALLA FASE 2 DELL'EMERGENZA EPIDEMIOLOGICA DA COVID-19, APPLICABILI SULL'INTERO TERRITORIO NAZIONALE.

L'Ufficio di Gabinetto del Ministro dell'Interno ha emanato la direttiva prot. 29415 del 2 Maggio u.s, che approfondisce le misure di contenimento della cd fase due dell'emergenza coronavirus, in vigore dal 4 Maggio e fino al prossimo 17 Maggio, alla luce della contestuale entrata a regime del DPCM del 26 Aprile u.s (d'ora in poi DPCM).

Le prescrizioni dettate nel nuovo DPCM ricalcano i contenuti del precedente DPCM del 10 aprile 2020, introducendo peraltro rilevanti novità in numerosi ambiti fra quelli oggetto di regolamentazione.

In ordine agli spostamenti, l'art. 1, comma 1. lett. a) del DPCM consente gli spostamenti all'interno della Regione, motivati da comprovate esigenze lavorative o situazioni di necessità ovvero per motivi di salute. Tra le situazioni di necessità sono compresi gli spostamenti per incontrare congiunti, purché venga rispettato il divieto di assembramento e il distanziamento interpersonale di almeno un metro e vengano utilizzate le protezioni delle vie respiratorie.

Il termine "congiunti", alla luce del quadro normativo e giurisprudenziale in essere, ricomprende i coniugi, i rapporti di parentela, affinità e di unione civile, nonché le relazioni connotate "*da duratura e significativa comunanza di vita e di affetti*".

Gli spostamenti in una Regione diversa sono autorizzati solo per comprovate esigenze lavorative, di assoluta urgenza ovvero per motivi di salute. In ogni caso, è consentito il rientro presso il proprio domicilio, abitazione o residenza con obbligo, una volta effettuato, di non allontanarsi dalla Regione dove ci si trova, a meno che non ricorra uno dei predetti motivi di spostamento.

In caso di controlli, le circostanze giustificative degli spostamenti ammessi possono essere fomite nelle forme e con le modalità consentite (è possibile avvalersi anche del nuovo modello di autodichiarazione, disponibile nell'area "emergenza coronavirus" del sito confederale). La giustificazione del motivo di lavoro può essere comprovata anche esibendo adeguata documentazione fornita dal datore di lavoro (tesserini o simili).

Aderente a:

La lett. b), sempre dell'art. 1 - rafforzando la previgente misura consistente in una "forte raccomandazione" - **impone ai soggetti con sintomatologia da infezione respiratoria e febbre (maggiore di 37,5 °C) un vero e proprio obbligo di rimanere presso il proprio domicilio e di limitare al massimo i contatti sociali, "contattando il proprio medico curante".**

L'art. 1, comma 1, lett. d), nel confermare **il divieto di assembramento di persone in luoghi pubblici o privati**, conferisce al sindaco il potere di disporre la temporanea chiusura di specifiche aree in cui non sia possibile assicurare il rispetto di tale divieto.

L'art. 1, comma 1, lett. z), nell'ambito dell'attuale regime di sospensione delle attività commerciali al dettaglio, ribadisce l'esclusione delle attività di vendita di generi alimentari e di prima necessità indicate nell'allegato 1 al decreto stesso. Restano aperte, inoltre, le edicole, i tabaccai, le farmacie, le parafarmacie e viene ribadito l'obbligo di garantire, in ogni caso, la distanza di sicurezza interpersonale di almeno un metro. Nel novero delle attività consentite, è stato inserito anche il commercio al dettaglio di fiori, piante, semi e fertilizzanti.

L'art. 1, comma 1, lett. aa), conferma la sospensione delle attività dei servizi di ristorazione (fra cui bar, pub, ristoranti, gelaterie, pasticcerie), ad esclusione delle mense e del catering continuativo su base contrattuale che garantiscano la distanza di sicurezza interpersonale di almeno un metro.

Restano consentite la ristorazione con consegna a domicilio nel rispetto delle norme igienico-sanitarie sia per l'attività di confezionamento che di trasporto, ed è stata introdotta la novità della **ristorazione con asporto**, fermo restando l'obbligo di rispettare la distanza interpersonale di almeno un metro, il divieto di consumare i prodotti all'interno dei locali e quello di sostare nelle immediate vicinanze degli stessi, evitando, in ogni caso, assembramenti.

Con riguardo allo svolgimento delle attività produttive industriali e commerciali, l'art. 2 del DPCM ha **ampliato il numero delle attività consentite**, da un lato con l'aggiunta di nuovi Codici Ateco, dall'altro ricomprendendo ulteriori attività tra le tipologie identificate dai codici Ateco già presenti, facendo così venir meno la preventiva comunicazione al Prefetto. Viene comunque previsto il potere del MISE di modificare, con proprio decreto, l'elenco dei codici delle attività ammesse.

Il comma 6 del citato art. 2 subordina la prosecuzione di tutte le attività consentite al rispetto dei contenuti del protocollo di sicurezza negli ambienti di lavoro, sottoscritto il 24 aprile 2020 fra il Governo e le parti sociali nonché, per i rispettivi ambiti di competenza, del protocollo di sicurezza nei cantieri, anch'esso sottoscritto il 24 aprile 2020, **e del protocollo di sicurezza nel settore del trasporto e della logistica del 20 marzo 2020, eliminando ogni altra forma di comunicazione o autorizzazione preventiva.** Infatti, evidenzia il Ministero, **il precedente sistema di comunicazioni al Prefetto è stato sostituito con un regime di controlli sull'osservanza delle prescrizioni, contenute nei protocolli richiamati in materia di sicurezza nei luoghi di lavoro.** A questo proposito, il Gabinetto del

Aderente a:

Ministro ha invitato i Prefetti a programmare specifici servizi di controllo, nell'ambito del coordinamento delle attività di vigilanza sulle misure di contenimento e contrasto dell'emergenza da Covid-19 all'interno delle aziende. A tal fine, potranno essere costituiti nuclei a composizione mista che prevedano l'apporto, in sede di verifica e accertamento, nell'ambito delle rispettive competenze, di personale del **Corpo Nazionale dei Vigili del fuoco, dell'ispettorato nazionale del Lavoro e del Comando carabinieri per la tutela del lavoro, nonché delle Aziende Sanitarie Locali.**

Con riguardo alla normativa applicabile in sede di controlli, la direttiva evidenzia che l'art. 2, comma 6 del DPCM, nel menzionare espressamente i contenuti dei tre citati protocolli, attribuisce alle prescrizioni ivi previste la natura di **misure di contenimento del contagio**; pertanto, per il trasgressore, la loro violazione comporta le conseguenze previste dall'art. 4 del decreto legge n. 19/2020 (sanzione amministrativa pecuniarie da 400 € a 3.000 €, con aumento di 1/3 per le violazioni commesse alla guida di un veicolo, e misura accessoria della chiusura attività fino a 5 gg, se necessario per impedire la prosecuzione della violazione), salvo che il fatto contestato costituisca reato.

L'accertamento di eventuali responsabilità penali dovrà fare riferimento al complesso di disposizioni in materia di tutela della salute e sicurezza nei luoghi di lavoro delineato dal decreto legislativo n. 81/2008.

Sempre con riferimento alla disciplina dettata per le attività produttive, la direttiva evidenzia che l'obbligo della preventiva comunicazione al **Prefetto resta in vigore** soltanto per le attività sospese, in quanto non incluse nell'elenco di cui all'allegato 3, e al solo fine di ammettere l'accesso ai locali aziendali di personale dipendente o terzi delegati per lo svolgimento di attività di vigilanza, attività conservative e di manutenzione, gestione dei pagamenti, attività di pulizia e sanificazione, nonché per consentire la spedizione verso terzi di merci giacenti in magazzino nonché la ricezione in magazzino di beni e forniture.

L'art. 2, comma 11, del dpcm affida alle Regioni la funzione di monitoraggio dell'andamento della situazione epidemiologica nei propri territori con possibilità, da parte del Presidente della Regione, in caso di aggravamento del rischio sanitario, di proporre tempestivamente al Ministro della salute le misure restrittive necessarie e urgenti per le attività produttive delle aree del territorio regionale interessate dall'aggravamento.

In merito alle ulteriori disposizioni previste negli articoli da 3 a 10 del DPCM, il Ministero evidenzia quanto segue:

- l'art. 3, nel riproporre le misure di informazione e prevenzione sull'intero territorio nazionale già contenute nel DPCM del 10 aprile 2020, al comma 2 introduce l'obbligo di usare le protezioni delle vie respiratorie nei luoghi chiusi accessibili al pubblico, e comunque in tutti i casi in cui non sia possibile garantire continuativamente il mantenimento della distanza di sicurezza;

Aderente a:

- I successivi artt. 4 e 5 rimodulano e precisano le disposizioni in materia di ingresso in Italia già contemplate nel decreto del 10 aprile, incluse le deroghe connesse ai transiti e ai soggiorni di breve durata in Italia;
- l'art. 6 ripropone la sospensione dei servizi di crociera da parte delle navi passeggeri di bandiera italiana, già presente nel decreto del 10 aprile 2020, dettando inoltre specifiche misure per lo sbarco dei passeggeri presenti a bordo nel porto di fine crociera, se non già sbarcati in precedenti scali. Il comma 8, inoltre, conferma il divieto per le società di gestione, gli armatori e i comandanti delle navi passeggeri di bandiera estera, impiegate in servizi di crociera che abbiano in previsione scali in porti italiani, di fare ingresso in detti porti anche ai fini della sosta inoperosa;
- l'art. 9 evidenzia di nuovo il ruolo centrale dei Prefetti nell'assicurare l'esecuzione delle misure previste nel suddetto provvedimento, nonché per il monitoraggio e l'attuazione delle restanti misure da parte delle Amministrazioni competenti, con possibilità di avvalersi delle Forze dell'ordine e degli altri soggetti già riportati in altra parte di questa informativa. Peraltro, ai fini di un più efficace controllo sull'osservanza delle precauzioni dettate per la messa in sicurezza dei luoghi di lavoro e la sussistenza di adeguati livelli di protezione dei lavoratori, ricordiamo che i Prefetti possono avvalersi dei competenti servizi delle Aziende Sanitarie Locali.
- infine, ai sensi dell'art. 10, continuano a trovare applicazione le misure più restrittive adottate dalle Regioni, d'intesa con il Ministro della salute, relativamente a specifiche aree del territorio regionale.

Nella parte finale, la direttiva sottolinea che anche in un'ottica di riavvio delle attività economiche, appare comunque imprescindibile la necessità di garantire la sicurezza dei lavoratori e di assicurare idonei livelli di protezione negli ambienti di lavoro. Determinante, a questo proposito, diventa l'attivazione di un adeguato sistema di controlli per verificare l'osservanza puntuale delle prescrizioni ed applicare, in caso di violazioni accertate, le relative sanzioni.

Sugli spostamenti delle persone, ferma restando l'assoluta necessità di far leva sul senso di responsabilità dei singoli cittadini, il quadro complessivo delle misure adottate impone di trovare un punto di equilibrio tra il primario obiettivo di salvaguardare la salute pubblica (da perseguire essenzialmente con il divieto di assembramento e, più in generale, con il distanziamento interpersonale e ogni altra forma di protezione individuale), e l'esigenza di contenere l'impatto sulla vita quotidiana dei cittadini. In questo ambito, la valutazione dei casi concreti dovrà essere affidata ad un prudente ed equilibrato apprezzamento che, nella prioritaria considerazione delle specifiche finalità sanitarie legate a queste misure, conduca ad una applicazione coerente delle disposizioni contenute nel d.P.C.M. in parola.

La direttiva può essere prelevata direttamente dal sito della Polizia di Stato (il file è denominato "circolare ministero interno del 2 maggio 2020"), al seguente link:

<https://www.poliziadistato.it/articolo/165e667452e913f508471636>

Cordiali saluti.

Aderente a: